REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea

Avviso pubblico riguardante il pagamento di compensazioni per mancati redditi dovuti all'interruzione obbligatoria continuativa delle attività di pesca dei gamberi di profondità a valere sul Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 39 della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

(Legge regionale 28 ottobre 2026, art. 26 - *Incremento fondo di solidarietà regionale della pesca. Interventi a favore del settore della pesca*)

1. Premessa

La pesca del gambero rosso di profondità (*Aristaeomorpha foliacea*) rappresenta uno dei principali segmenti di attività, in termini di valore economico delle catture, tonnellaggio delle imbarcazioni e occupazione dell'intero comparto della Sicilia.

Nell'ambito degli obblighi previsti a livello internazionale e unionale per garantire un prelievo sostenibile e la tutela degli stock della specie bersaglio sono stati determinati dei limiti massimi catturabili, ovvero delle quote di riferimento per ogni area marittima degli Stati rivieraschi. Il superamento delle dette quote ha imposto al competente Ministero di disporre l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le GSA[1] 12-13-14-15 e 16 che riguardano gli ambiti giurisdizionali del Canale di Sicilia.

Con il decreto prot. 0433153 del 3 settembre 2026 emanato dal Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) è stata disposta l'interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva e continuativa della pesca ai gamberi di profondità per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa nei porti dei compartimenti marittimi delle Regione Siciliana e rientrare tra quelle unità autorizzate[2] alla pesca nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 e che operano, all'interno di queste acque, per la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*, gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), dal 06 settembre al 05 ottobre 2026, prolungando il precedente periodo di arresto temporaneo, già ordinariamente previsto, disposto con il decreto direttoriale prot. 0314084 del 30 giugno 2026, poi corretto dal decreto direttoriale prot. 0322506 del 3 luglio 2026, che aveva disposto l'interruzione dal 7 agosto al 5 settembre 2026.

Successivamente, con decreto direttoriale prot. 0614745 del 9 novembre 2026, è stata disposta un'ulteriore interruzione dell'attività di pesca del gambero di profondità dal 15 novembre al 31 dicembre 2026, anticipata al 13 novembre 2026 con nota prot.0625576 in pari data dalla stessa direzione PEMAC.

Tale prolungata inattività ha comportato e comporta significative e gravi ricadute per il reddito delle imprese di pesca e degli operatori interessati, con pesanti ripercussioni anche sui sistemi economici locali.

Al fine di tutelare la continuità produttiva delle aziende e i livelli occupazionali è perciò previsto il riconoscimento di un indennizzo compensativo posto a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale della pesca di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto previsto alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15/12/2020, n. 30 il riconoscimento di aiuti per mancato reddito anche in riferimento a casi diversi da quelli enumerati dal predetto articolo 39 della L. r. n. 9/2019 e, in ultimo dal comma 2 dell'art. 26 della L. r. n. 33/2026.

In specie, in ossequio ai principi dell'ordinamento unionale, l'indennizzo viene riconosciuto per i periodi di arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivi sopra detti, segnatamente al periodo di interruzione compreso tra il 06 settembre e il 05 ottobre 2026 e per il periodo compreso tra il 13 novembre al 31 dicembre 2026, compensando l'effettiva perdita di reddito delle imprese di pesca interessate e dei relativi equipaggi.

---

1 GSA - Geographical Sub-Areas, o Sottoaree Geografiche) intese come unità geografiche di gestione della pesca definite dalla CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) istituita nell'ambito della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

2 Decreto prot. 0306220 del 25/06/2026 . Ripartizione del limite massimo catturabile di gamberi di profondità Gambero rosso mediterraneo (*Aristaemorpha foliacea* ARS) e Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus* ARA) per le GSA 12, 13, 14, 15 e 16.

Ai fini di una corretta determinazione dell'importo degli aiuti si fa ricorso ai parametri indicati per le operazioni a costi standard (OSC) come previsto dalla Scheda Attuativa "*Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo per cessazione temporanea della attività di pesca*" dal PN FEAMPA 2021/2027.

Per il personale marittimo, l'entità dell'aiuto è determinata in ragione di quanto previsto a livello statale (decreto interministeriale 19 maggio 2026, n. 1603).

2. Normativa di riferimento

- regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, articolo 53;
- regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/79 della Commissione del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione;
- comunicazione della Commissione 2023/C 107/01 'Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura';
- decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n.59 e successive modifiche e integrazioni;
- deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, recante 'Dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana';
- decreto direttoriale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, DISAI DG-PEMAC n. 669020 del 19 dicembre 2024;
- decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia del 19 maggio 2026, n. 1603;
- legge regionale 20 giugno 2019, n.9 e successive modifiche e integrazioni, articolo 39;
- legge Regionale n. 30 del 15 dicembre 2020, art. 3 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9, co. 1, lett. a);
- legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3 e successive modifiche e integrazioni, articolo 1;
- legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33, articolo 26 commi 2, 4 e 5;
- deliberazione della Giunta regionale n.25 del 22 gennaio 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 22 gennaio 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 19 giugno 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 4 marzo 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 4 marzo 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 262 del 30 giugno 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 30 giugno 2026;
- deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 18 maggio 2026.

3. Dotazione finanziaria e calcolo dell'indennizzo

La dotazione finanziaria dell'intervento è determinata in **4.300.000,00 euro** a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura (missione 16, programma 2, capitolo **348123** del Bilancio della Regione Siciliana) per l'esercizio finanziario 2026.

Il calcolo dell'indennizzo, per ciascuna unità di pesca, da corrispondere a ciascuna impresa armatrice (che può rappresentare una o più imbarcazioni) sarà effettuato secondo quanto indicato nella scheda attuativa applicata per la sospensione temporanea dell'attività di pesca di cui alla Tipologia di operazione - Codice 30 – *Cessazione temporanea dell'attività di pesca* – Tab. 7 dell'all. II del Reg. (UE) 2020/79.

L'indennizzo sarà riconosciuto per imbarcazione all'impresa armatrice sulla base dell'individuazione di un costo giornaliero calcolato in relazione alla stazza (GT) con aggiunta di un coefficiente per classe di GT, rivolto esclusivamente per le unità da pesca iscritte nei registri di pesca dei compartimenti marittimi della Sicilia e che operano, all'interno di queste acque, la cattura bersaglio dei gamberi di profondità per le quali è stata disposta l'ulteriore interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca dei gamberi di profondità.

L'indennizzo sarà riconosciuto in relazione ai periodi di arresto temporaneo di seguito evidenziati:

- dal 06 settembre al 05 ottobre 2026;
- dal 13 novembre 2026 al 31 dicembre 2026.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo si terrà conto dei giorni di effettivo "fermo" delle imbarcazioni (ossia quelli decorrenti dalla data di completamento delle operazioni di sbarco e di trasmissione delle comunicazioni alla competente Autorità marittima). Non saranno considerate indennizzabili le giornate in cui le imbarcazioni abbiano svolto attività di pesca anche in aree esterne alle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 ovvero rivolte ad altri stock bersaglio (specie demersali) in qualsiasi area nonché le giornate in cui le imbarcazioni siano state in movimento fino al rientro al porto di appartenenza.

Tabella 1 – Modalità di calcolo dell'indennizzo giornaliero per imbarcazione

Categoria di nave per stazza (GT)	**Indennizzo giornaliero di base in Euro**
1≤GT<10	(5,20*GT) + 20
10≤GT<25	(4,30*GT) + 30
25≤GT<50	(3,20*GT) + 55
50≤GT<100	(2,50*GT) + 90
100≤GT<250	(2,00*GT) + 140
250≤GT<500	(1,50*GT) + 265
500≤GT<1.500	(1,10*GT) + 465
1.500≤GT<2.500	(0,90*GT) + 765
2.500≤GT	(0,67*GT) + 1.340

L'indennizzo sarà riconosciuto inoltre per il personale di equipaggio di ciascuna imbarcazione da pesca indipendentemente dalla relativa qualifica.

L'indennizzo relativo al personale marittimo riguarderà esclusivamente i giorni di effettiva prosecuzione del rapporto di lavoro durante i periodi di arresto temporaneo.

L'impresa di pesca che riceve l'indennizzo per il personale dell'equipaggio dovrà corrispondere l'importo compensativo a ciascun dei componenti attraverso bonifico bancario o postale (anche istantaneo) la cui copia di avvenuta esecuzione recante l'oggetto:

"RICEVUTA INNDENNIZZO CORRISPOSTO AL PERSONALE D'EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE NUMERO UE: ……

che dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC:

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

La mancata comunicazione determinerà la revoca dall'intero indennizzo e l'attivazione, anche coattiva, di recupero dell'intera somma erogata e dei relativi interessi legali e le conseguenti misure previste per quanti rilasciano dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Tabella 2 – Modalità di calcolo dell'indennizzo per il personale di equipaggio

Indennizzo giornaliero in Euro[3]
€ 30,00 per il numero di giorni di effettivo "fermo" delle imbarcazioni (ossia quelli decorrenti dalla data di completamento delle operazioni di sbarco e di trasmissione delle comunicazioni alla competente Autorità Marittima). Non saranno considerate indennizzabili le giornate in cui le imbarcazioni abbiano svolto attività di pesca anche in aree esterne alle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 ovvero rivolte ad altri stock bersaglio (specie demersali) in qualsiasi area nonché le giornate in cui le imbarcazioni siano state in movimento fino al rientro al porto di appartenenza.

4. Beneficiari

Potranno beneficiare del contributo le imprese di pesca e relativi equipaggi delle imbarcazioni iscritte nei registri di pesca tenuti dalle Autorità Marittime della Sicilia e che rientrano tra le unità autorizzate alla pesca del Gambero rosso di profondità per le GSA 12, 13, 14, 15 e 16, per le quali è stata disposta l'ulteriore interruzione temporanea obbligatoria nei periodi:

- dal 06 settembre al 05 ottobre 2026;
- dal 13 novembre al 31 dicembre 2026.

5. Requisiti di partecipazione – oggettivi – soggettivi

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione, e dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000 in fase di presentazione dell'istanza.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di impegno delle somme relativo all'elenco definitivo dei beneficiari. Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

Possono richiedere la concessione dei contributi le imprese di pesca, anche per i rispettivi componenti dell'equipaggio, gli armatori di imbarcazioni iscritte nei registri di pesca tenuti dalle Autorità Marittime della Sicilia autorizzate alla pesca bersaglio del "gambero di profondità" per le GSA 12, 13, 14, 15 e 16, per le quali è stata disposta l'ulteriore interruzione temporanea obbligatoria dell'attività nei periodi compresi dal 06 settembre al 05 ottobre 2026 e dal 13 novembre al 31 dicembre 2026 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

5.1 Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente

1. Rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE).
2. Essere attivo nel settore della pesca.
3. Avere base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi della **Regione Siciliana e rientrare tra le unità autorizzate alla pesca del Gambero rosso di profondità**.
4. Applicare il C.C.N.L. di riferimento, per il personale dipendente.
5. Non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso degli ultimi 3 anni, e nell'ipotesi in cui sussista ancora un debito nei confronti della Regione.
6. Non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D. Lgs. n. 231/2001.

[3] Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia del 19 maggio 2026 , n. 1603.

7. Non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

8. Non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:

a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;

c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

   i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

   ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

   iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;

   iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;

   v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

   vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:

   i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

   ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

   iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;

   iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;

   v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;

   vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;

e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:

   i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;

   ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;

   iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);

i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.

9. Non rientrare nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139:

la domanda di sostegno è inammissibile[4] se presentata dal richiedente che:

a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;

b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1139;

c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371.

5.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Per accedere all'indennizzo di cui al presente Avviso devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. Il richiedente deve essere l'armatore, ovvero per le aziende organizzate in forma societaria, il legale rappresentante delle imbarcazioni da pesca per le quali si chiede l'indennizzo.

2. Il richiedente deve avere sede legale e base logistico-operativa in un Comune della Regione Siciliana.

3. L'impresa di pesca per la quale si chiede l'indennizzo deve essere iscritta nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) in riferimento esclusivo alle imbarcazioni iscritte nei porti della Sicilia.

4. L'imbarcazione da pesca abbia svolto almeno 120 giorni di attività (o di giorni di pesca/armamento) negli ultimi 2 anni.

5. Il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo.

6. Aver subito un mancato reddito in conseguenza dell'impossibilità di svolgere l'attività di pesca a seguito delle disposizioni di ulteriore arresto temporaneo della pesca del "gambero di profondità", determinate dai decreti MASAF-PEMAC prot.0433153 del 3 settembre 2026 e prot. 0614745 del 9 novembre 2026 come integrato dalla nota prot. 0625576 del 13 novembre 2026;

7. Non abbiano riportato, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, condanne con sentenze passate in giudicato, non siano stati destinatari di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,

[4] Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art.8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181

né abbiano riportato condanne ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per gravi reati in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidano sulla professionalità morale del richiedente.

8. Non abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
9. Non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'ordinamento unionale e statale.
10. Non siano soggetti a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D. Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione.
11. Non siano sottoposti a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.
12. Risultino con la normativa antimafia, ove applicabile, in particolare attestando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
13. Si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali e di non aver presentato domanda di concordato.
14. L'imbarcazione risulti equipaggiata e in armamento alla data antecedente a quello dell'inizio di ciascun periodo di arresto temporaneo.

Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, fermi restando gli altri casi sopra richiamati, non costituisce causa di esclusione l'interruzione del rapporto di lavoro con uno o più soggetti inclusi nell'equipaggio, salvo comunque che la componente indennitaria relativa al personale marittimo sarà riconosciuta in relazione ai soli soggetti che abbiano mantenuto il rapporto di lavoro in costanza del periodo di arresto temporaneo.

6. Intensità di aiuto

L'aiuto è riconosciuto nella misura massima del 100% del mancato reddito per il periodo di riferimento, determinato per ciascuna imbarcazione mediante utilizzo del parametro standard (OSC) come previsto dalla Scheda Attuativa "*Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo per cessazione temporanea della attività di pesca*" dal PN FEAMPA 2021/2027, approvato con decreto direttoriale MASAF DISAI DG-PEMAC n. 669020 del 19 dicembre.

Per il personale imbarcato l'aiuto è determinato nella misura prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia del 19 maggio 2026, n. 1603.

I contributi di cui al presente avviso sono riconosciuti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in conformità, in particolare, alle previsioni del regolamento (UE) della Commissione 2022/2473 del 14 dicembre 2022 e successive modifiche e integrazioni (regime in esenzione).

Nell'ambito dell'istanza presentata dalle imprese va inclusa, distintamente individuata, la componente relativa al personale imbarcato.

Qualora la disponibilità finanziaria non dovesse risultare sufficiente a coprire tutte le domande ritenute ammissibili, l'Amministrazione si riserva di rimodulare il contributo spettante a ciascun beneficiario, che potrà essere pertanto proporzionalmente ridotto.

7. Modalità di presentazione dell'istanza e documentazione da allegare

Le istanze dovranno essere presentate e sottoscritte digitalmente esclusivamente a cura dell'armatore/legale rappresentate dell'impresa, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente l'indirizzo:

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it

compilando l'allegato "A" che è parte integrante del presente Avviso. Nell'oggetto della PEC relativa alla predetta istanza di compensazione dovrà obbligatoriamente, per non incorrere nell'esclusione, essere riportata la seguente dicitura":

"***Avviso pubblico compensazioni per mancati redditi interruzione pesca dei gamberi di profondità***"

Non saranno accolte, pertanto, le domande pervenute difformemente a quanto sopra indicato.

Ai fini di cui sopra l'impresa dovrà avere obbligatoriamente:

a) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale indirizzo ufficiale per la presentazione dell'istanza di indennizzo, nonché per la ricezione degli atti e di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura;

b) disporre della firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda (armatore/legale rappresentante) conforme a quanto previsto dall'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'elenco pubblico dei certificatori (www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche).

Non è possibile delegare soggetti terzi alla presentazione della domanda.

La domanda/istanza dovrà:

- essere compilata tassativamente in ogni sua parte;
- essere corredata da tutta la documentazione;
- essere inviata all'Amministrazione **dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 23.59 del 04/12/2026**.

Nell'ambito dell'istanza dovranno essere distintamente specificate le date di effettivo inizio del periodo di "fermo", in riferimento all'avvenuto completamento delle operazioni di sbarco del pescato e sospensione delle ulteriori attività di pesca, nonché – per ciascun marittimo – le date di eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento al periodo di arresto temporaneo di cui al decreto MASAF-PEMAC prot. 0614745 del 9 novembre 2026 come integrato dalla nota prot. 0625576 del 13 novembre 2026, i benefici saranno riconosciuti dalla data di effettivo arresto.

Non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata o con altre modalità.

8. Ricevibilità delle istanze

Trascorso il termine per la presentazione delle istanze (**Ore 23.59 del 04/12/2026**), il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, acquisite le istanze di ammissione al contributo, procederà attraverso una Commissione di valutazione nominata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea, alla verifica della ricevibilità delle stesse. Qualora le istanze presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente Avviso e/o dalla normativa di riferimento, le stesse saranno considerate irricevibili.

Le irregolarità ritenute non sanabili (istanze non ricevibili) sono:

- inoltrata con mezzi diversi;
- la ricezione fuori termine della domanda;
- l'assenza della documentazione richiesta, necessaria ai fini del riconoscimento e della quantificazione del contributo.

L'esito negativo della predetta verifica determina l'irricevibilità dell'istanza che sarà comunicato attraverso la pubblicazione degli elenchi delle istanze non ricevibili nel sito web del Dipartimento della Pesca Mediterranea che avrà valore di notifica.

9. Ammissibilità ed elenchi

Le domande ritenute ricevibili saranno esaminate dalla predetta Commissione di valutazione successivamente alla conclusione della fase di ricevibilità che provvederà alla verifica preliminare in ordine all'ammissibilità delle istanze, in riferimento al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei beneficiari e alla coerenza con le finalità dell'intervento.

Ad esito della verifica di ammissibilità, la Commissione provvederà all'ammissione delle richieste e alla quantificazione del sostegno secondo i parametri stabiliti dall'Avviso.

In esito alla valutazione sopra detta, con decreto dirigenziale, saranno adottati gli elenchi provvisori dei beneficiari con indicazione degli importi ammissibili. I predetti elenchi saranno pubblicati sul sito web della Regione e avranno valore di notifica.

Entro il termine massimo dei **successivi 5 giorni lavorativi** dalla pubblicazione i soggetti interessati potranno fare pervenire osservazioni e integrazioni agli elenchi provvisori, che verranno esaminati dalla predetta Commissione entro i **successivi 5 giorni lavorativi**.

In esito all'esame la Commissione trasmette gli elenchi definitivi che verranno approvati con decreto del Dirigente Generale e pubblicati sul sito web della Regione.

10. Concessione dei contributi

In esito all'istruttoria sopra descritta il Dipartimento procederà all'assunzione dei decreti con gli impegni di spesa a valere sulle disponibilità del capitolo **348123** (missione 16, programma 2) del bilancio della Regione per l'esercizio 2026.

L'Amministrazione si riserva di disporre, in qualunque momento, controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo.

11. Clausola di salvaguardia

Fino all'assunzione dei decreti di liquidazione, il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva pertanto la facoltà in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare e/o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

È fatto obbligo alle imprese, a pena di decadenza e revoca del contributo, di provvedere alla liquidazione degli indennizzi spettanti al personale marittimo beneficiario dell'intervento.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

12. Comunicazioni e responsabile del procedimento

Tutte le comunicazioni con i soggetti richiedenti avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) tra il seguente l'indirizzo: **dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it** e l'indirizzo PEC intestato al richiedente utilizzato in fase di invio della domanda di concessione del contributo; pertanto qualunque modifica di quest'ultima dovrà essere notiziata a questa Amministrazione.

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio 1 – Programmazione.

13. Documentazione a corredo dell'istanza

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente Avviso all'atto dell'istanza di indennizzo.

1. Documenti per l'istanza

- **Allegato A** (istanza di indennizzo per le imprese di pesca) compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto digitalmente dal richiedente, nel quale è altresì dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il numero e dati anagrafici e fiscali dei marittimi imbarcati nel periodo compreso tra il 06 settembre 2026 al 05 ottobre 2026 e dal 13 novembre al 31 dicembre 2026).
- **Documenti da allegare all'istanza (All. A)**
  - Allegato B - Dichiarazione giornate effettive di fermo pesca (di imbarcazioni e personale di equipaggio);
  - Allegato C - Informativa trattamento dati personali;

- Copia della licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede l'indennizzo;
- Copia del Ruolo di equipaggio o Ruolino d'equipaggio;
- Attestazione dell'Autorità Marittima atta a dimostrare che l'imbarcazione abbia svolto almeno 120 giorni di attività (o di giorni di pesca/armamento) negli ultimi 2 anni o copia dell'"Estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti", rilasciato dall'Autorità Marittima competente, accompagnata da Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (DSAN) resa dal legale rappresentante dell'impresa armatrice che ne attesti la conformità all'originale;
- Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente.
- Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di indennizzo o che afferisca a dati che i modelli allegati all'Avviso non consentano di riferire.

14. Trattamento dei dati

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari all'amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. L'amministrazione regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Dipartimento della Pesca Mediterranea. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

15. Pubblicità

Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web della Regione, nella sezione del Dipartimento della pesca mediterranea.

16. Norme finali

Il presente Avviso costituisce "*lex specialis*" e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme unionali, nazionali e regionali.

17. Allegati

Allegato A - Domanda di indennizzo

Allegato B - Dichiarazione giornate di fermo pesca effettivo

Allegato C - Informativa trattamento dati personali

Allegato D - Allegato D - Dichiarazione pagamento marittimi (da presentare a seguito dell'avvenuto pagamento)

Il Dirigente Generale ad interim
Ing. Alberto Pulizzi

ALBERTO
PULIZZI
REGIONE
SICILIANA
24.11.2026
15:39:48
GMT+02.00